



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE – DiT

Direzione generale

Archeologia belle arti e paesaggio

Servizio IV - Circolazione

A Co.re.pa.cu c/o Soprintendenze
Archeologia, belle arti e paesaggio

Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio

Uffici esportazione oggetti antichità e arte

E. p. c.

Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale -
DiT

CIRCOLARE

***Oggetto:* Articoli 10, comma 3, lettera d-bis) e 65, comma 4-bis, secondo periodo, d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) - Corte Costituzionale, sentenza n. 160/2025.**

Premessa

L'art. 65, comma 4-bis, secondo periodo, del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali), disciplina il procedimento di esportazione "semplificato" per i beni culturali di valore inferiore a euro 13.500, prevedendo che l'ufficio di esportazione possa avviare il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale "*qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis)*", ossia tra i beni di interesse culturale eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 17 gennaio 2025, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta norma, ricavando da tale disposizione una norma di limitazione al potere dell'amministrazione di apporre il vincolo culturale in sede di esportazione. La questione è originata dal caso della "Madonna dei fusi", oggetto di controversia nel giudizio *a quo*, presentata all'ufficio esportazione con DVAL e dichiarata di interesse storico artistico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a), del Codice.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 160 del 2025, ha fornito le coordinate ermeneutiche per il corretto inquadramento degli articoli 10, comma 3, lettera d-bis) e 65, comma 4-bis, secondo periodo, del Codice.

Il vincolo di "eccezionale interesse" di cui alla lettera d-bis) dell'art. 10, comma 3, del Codice. I beni culturali "di completamento".

La Corte chiarisce che l'ipotesi contemplata dalla lettera d-bis), introdotta dalla riforma del 2017, concerne le cose che, pur essendo prive di un interesse culturale intrinseco autonomo, o "autoevidente", rivestono un interesse eccezionale "estrinseco", per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione.

Si tratta, in sostanza, di beni "di completamento", la cui rilevanza si apprezza in una dimensione sistematica e relazionale rispetto al patrimonio nel suo insieme.



Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio – Servizio IV - Circolazione

Via di San Michele, 22 00153 Roma

PEC: dg-abap.servizio4@pec.cultura.gov.it - PEO: dg-abap.servizio4@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE – DiT

Direzione generale

Archeologia belle arti e paesaggio

Servizio IV - Circolazione

2

La norma di salvaguardia consente l'apponibilità del vincolo nell'estremo caso in cui gli uffici ministeriali ravvisino negli oggetti presentati all'esportazione, aventi almeno cinquanta anni, un interesse (culturale) "di completamento" di grado eccezionale.

La peculiarità della categoria dei "beni culturali di completamento" ha, inoltre, indotto il legislatore a stabilire una speciale competenza ad adottare il provvedimento finale di apposizione del vincolo a favore del competente organo centrale (*id est*, la Direzione generale) del Ministero. La *ratio* di questa ascensione di competenza si spiega con la natura e la logica della valutazione richiesta nel riscontro dell'interesse culturale "di completamento": l'accertamento dell'interesse culturale riportato dal singolo bene non di per sé, ma rispetto al patrimonio nel suo complesso, non può che essere condotto dall'amministrazione culturale di livello centrale, l'unica dotata della necessaria visione di insieme.

La competenza degli uffici esportazione ai sensi dell'art. 65, comma 4-bis, del Codice.

La Corte ha chiarito che la disposizione contestata non contiene limiti sostanziali al potere di vincolo, ma disciplina esclusivamente aspetti procedurali. Lo scopo della norma è assicurare la tutela del patrimonio culturale anche nell'ambito della procedura semplificata di esportazione, coordinando i peculiari meccanismi previsti per i beni di completamento, senza restringere il potere dell'amministrazione di dichiarare l'interesse culturale.

L'appartenenza al patrimonio culturale dipende infatti unicamente dalle caratteristiche intrinseche del bene (art. 10, comma 3), non dalla circostanza occasionale in cui l'amministrazione ne viene a conoscenza.

Pertanto, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata, il secondo periodo del comma 4-bis stabilisce che la competenza ad avviare il procedimento di vincolo spetta all'ufficio di esportazione anche per i beni c.d. d-bis), pur rimanendo la decisione finale di competenza dell'organo centrale del Ministero. La riduzione del termine di conclusione del procedimento a 60 giorni (anziché i normali 120 giorni) bilancia l'esigenza di tutelare il patrimonio culturale con la necessità di limitare il sacrificio imposto ai diritti del proprietario nella "decisione eccezionale" relativa al vincolo di completamento.

Il significato del secondo periodo del comma 4-bis dell'art. 65 del d.lgs. n. 42 del 2004, quale attinente al procedimento e alla competenza, è stato correttamente recepito nella disciplina attuativa dettata dagli artt. 6 e 7 del d.m. n. 246 del 2018.

Conclusioni

Nel sistema codicistico non si rinvencono limiti al potere dell'Amministrazione di dichiarare l'interesse culturale di un bene mobile sulla base del mero contesto occasionale in cui esso viene intercettato. L'accertamento dell'interesse culturale discende esclusivamente dalle caratteristiche del bene, ai sensi dell'art. 10, comma 3,



Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio – Servizio IV - Circolazione

Via di San Michele, 22 00153 Roma

PEC: dg-abap.servizio4@pec.cultura.gov.it - PEO: dg-abap.servizio4@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL
PATRIMONIO CULTURALE – DiT

Direzione generale

Archeologia belle arti e paesaggio

Servizio IV - Circolazione

3

del Codice, e può essere effettuato — sussistendone i presupposti — anche in sede di esportazione “semplificata”.

Ne consegue che gli uffici esportazione, nell’esercizio delle proprie funzioni, possono e devono avviare il procedimento vincolistico non solo per gli oggetti riconducibili all’art. 10, comma 3, lettera d-*bis*), ma anche per quelli rientranti nelle altre lettere del medesimo comma 3, qualora emergano i relativi presupposti di legge.

Indicazioni operative per la motivazione del provvedimento

Si precisa che, qualora codesti uffici ravvisino un interesse culturale “di completamento”, di cui all’art. 10, comma 3, lettera d-*bis*), avranno cura in sede di avvio del procedimento di motivare il predetto interesse culturale alla luce dell’esigenza di non compromettere l’integrità complessiva del patrimonio culturale nazionale, evidenziando i motivi per cui detti beni risultano essenziali per la completezza di collezioni o complessi culturali già tutelati.

In particolare, al fine di assicurare comportamenti uniformi sull’intero territorio nazionale, si ritiene necessario esplicitare in motivazione il nesso funzionale tra l’oggetto sottoposto a esportazione e il complesso culturale o la collezione già tutelata, il pregiudizio che deriverebbe alla integrità complessiva del patrimonio culturale a causa dell’uscita definitiva dal territorio nazionale del bene, nonché le ragioni che rendono necessario l’intervento dell’Amministrazione centrale.

Questa Direzione non darà seguito a proposte di dichiarazione di interesse culturale “eccezionale” di cui alla lettera d-*bis*) la cui motivazione non rispetti i criteri sopra indicati, integrando così il presupposto della “motivazione rafforzata” richiesta dalla Corte costituzionale.

Il responsabile UO Coordinamento uffici esportazione
dott.ssa Lia Montereale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IV
dott.ssa Stefania Bisaglia

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Fabrizio MAGANI



Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio – Servizio IV - Circolazione
Via di San Michele, 22 00153 Roma

PEC: dg-abap.servizio4@pec.cultura.gov.it - PEO: dg-abap.servizio4@cultura.gov.it